

TI_GERICHTE 52.2018.64 vom 22. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.64

FR: TI_GERICHTE 52.2018.64 du 22 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2018.64 del 22 giugno 2017

Regeste

Ammonimento

Erwägungen

E. 1

lett. b della medesima legge, ovvero se egli ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA (in vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi al momento della decisione impugnata; RU 2007 5497) precisa che v i è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la revoca di un permesso di domicilio può essere pronunciata anche in caso di accumulo di debiti privati, come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale (STF 2C_951/2011 del 25 novembre 2011 consid. 2.2). 3.2. Come accennato in narrativa, il 14 luglio 2009 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 500.-, siccome riconosciuto colpevole per avere impiegato in qualità di datore di lavoro uno straniero sprovvisto di permesso durante almeno un paio di settimane nel mese di maggio 2009. Dato inoltre che il ricorrente aveva 18 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 43'605.15 e a carico 109 attestati di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con decisione del 12 aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 31 agosto successivo - la Sezione della popolazione lo ha ammonito con l'avvertenza che qualora in futuro la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata o se avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del suo permesso di domicilio. Il 22 giugno 2017 l'Autorità dipartimentale ha nuovamente ammonito RI 1 siccome dall'estratto del registro delle esecuzioni del 2 giugno 2017 risultava che egli continuava ad accumulare debiti, al punto da avere aperte a quel momento 30 procedure esecutive per un totale di fr. 71'819.50 e a carico ben 116 attestati di carenza beni per complessivi fr. 222'331.65. 3.3. Ora, visto che poco tempo dopo il primo ammonimento la situazione debitoria dell'insorgente si era ulteriormente aggravata, bisogna ammettere che il motivo di revoca contemplato all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI era senz'altro adempiuto quando la Sezione della popolazione ha emanato il provvedimento impugnato. 4. Occorre ora verificare se al momento della decisione l'ammonimento inflittogli sulla base dell'art. 96 cpv.

E. 2

LStrI risultava adeguato alle circostanze. 4.1. Benché nella decisione l'Autorità dipartimentale abbia giustamente tenuto conto che RI 1 risiede sul nostro territorio dal 1997

ed è titolare di un permesso di domicilio, di modo che una revoca della sua autorizzazione di soggiorno si rivelava a quel momento sproporzionata, vanno pure considerate le ragioni del suo indebitamento. Da questo profilo, il Consiglio di Stato ha rilevato che la situazione finanziaria dell'insorgente, inizialmente stabile, era peggiorata a partire dal 2005, quando ha iniziato ad accumulare un ingente numero di debiti soprattutto a causa del mancato pagamento delle prestazioni in favore dell'assicurazione malattia, dei contributi alla cassa cantonale di compensazione AVS e delle imposte. 4.2. Dall'inserito di causa risulta che RI 1 ha lavorato inizialmente nel nostro Paese come manovale nel settore della costruzione presso una ditta di _____, per poi avviare un'impresa di gessatura indipendente dal 2005 al 2009. È proprio nel periodo durante il quale si era messo in proprio che hanno avuto inizio le sue difficoltà finanziarie che lo hanno pure portato, ancorché non in maniera continua e regolare, a dipendere dall'aiuto sociale. In seguito egli ha ripreso a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di lavoro, l'ultimo dei quali lo ha licenziato alla fine del dicembre 2015. Dopo avere percepito le indennità di disoccupazione a partire dal gennaio 2016, egli ha ritrovato un impiego il 2 ottobre 2017 quale muratore-gessatore con una remunerazione oraria di fr. 28.- (contratto di lavoro del 29 settembre 2017 con la _____). Ora come ha considerato il Governo, il costante e progressivo indebitamento del ricorrente a partire dal 2005 (ma soprattutto nel corso degli ultimi anni) dimostra come egli non sia stato in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e non abbia fatto tutto il possibile, segnatamente quando era attivo professionalmente, per evitare di contrarre nuovi debiti che sono sensibilmente aumentati dopo il primo ammonimento dipartimentale del 16 aprile 2016, al punto da raggiungere i cospicui importi di fr. 222'331.65 corrispondenti a ben 116 attestati di carenza beni rispettivamente fr. 71'819.50 per le 30 procedure esecutive ancora aperte. 4.3. Ne discende che l'ammonimento dipartimentale inflitto al ricorrente il 22 giugno 2017 era pienamente giustificato, essendo adeguato alle circostanze. 5. Bisogna pertanto convenire con il Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Va comunque preso atto che in questa sede il ricorrente afferma di collaborare attualmente con l'Ufficio esecuzione di Lugano per la progressiva riduzione dell'importo dei debiti contratti grazie alla sua attività lucrativa dipendente intrapresa pendente causa, la quale gli permette di disporre di un'eccedenza che gli viene de-tratta dal suo fabbisogno mensile. Continuando in questa direzione, l'insorgente non correrà probabilmente più il rischio di vedersi nuovamente ammonito. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
Il vicecancelliere